

Allegato “B” al n. 26671/12943 di repertorio

**STATUTO
della
“FONDAZIONE ILLIMITY”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita su iniziativa di illimity Bank S.p.A. (il “**Fondatore**”) una fondazione denominata

“Fondazione illimity”

(la “**Fondazione**”).

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 Uffici anche di rappresentanza potranno essere istituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via non prevalente, e nel rispetto delle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha come finalità: la creazione di valore sociale, da attuarsi attraverso l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo e la promozione di progetti ad alto impatto sociale e con obiettivi *Environmental, Social and Governance* (“**ESG**”), anche quale soggetto di riferimento del Fondatore per l’attività di CSR e/o l’attivazione di iniziative coerenti con le finalità della Fondazione, in sinergia con altri enti non profit e profit; il recupero e la rigenerazione di *asset* immobiliari prevalentemente a garanzia di crediti *distressed* per progetti di utilità sociale, con il coinvolgimento di comunità, imprese profit, enti non profit, enti pubblici e privati e territori; la prestazione di servizi e la formazione a favore di enti non profit, imprese sociali e istituzioni pubbliche e private che operino nei settori di attività della Fondazione.

3.2 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di operare nei seguenti settori e svolgendo le seguenti attività:

- generazione di impatto sociale attraverso la valorizzazione e la rigenerazione di *asset* immobiliari a destinazione produttiva, logistica, residenziale, commerciale, turistico-ricettiva ecc. per progetti di utilità sociale, anche mediante la costituzione o la partecipazione a fondi di investimento alternativi immobiliari;
- consulenza, sviluppo, assistenza per progetti in grado di generare esternalità positive sulle strategie e le attività di sostenibilità, ESG e *Corporate Social Responsibility* (“**CSR**”) delle imprese;

- ricerca, sviluppo di analisi e modellizzazione, anche in collaborazione con centri studi, istituti e università italiani e stranieri, sui temi legati alla rigenerazione degli immobili, all'*housing* sociale, alle infrastrutture sociali, al recupero e valorizzazione del territorio, ecc.;
- promozione e sviluppo di reti e sinergie tra soggetti profit e non profit, enti pubblici e privati, finalizzate a migliorare l'efficienza, esportare buone pratiche ed estendere ad altri territori servizi operati localmente;
- attività di formazione a favore di imprese profit, enti non profit e imprese sociali sui temi della generatività, dell'impatto sociale, dell'ESG, della CSR e, in genere, nei settori di attività della Fondazione;
- attività di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a favore di altri enti senza scopo di lucro o di soggetti svantaggiati per la realizzazione di iniziative e progetti in linea con le finalità della Fondazione ed individuato dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 La Fondazione potrà, altresì, svolgere in via non prevalente attività connesse, secondarie strumentali a quelle istituzionali sopra elencate secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa pro tempore vigente, nonché compiere ogni atto funzionale al perseguimento delle proprie finalità, quali a titolo esemplificativo:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge, e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere finanziamenti per le iniziative deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con o senza prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme *web*;
- e) costituire, o partecipare a, anche con soggetti terzi, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società, strumentali o funzionali al perseguimento delle finalità e degli scopi della Fondazione;
- f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione vincolato;
- b) dai contributi pubblici e privati con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con i proventi derivanti da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle finalità della Fondazione stessa, ivi inclusi eventuali contributi periodici da parte del Fondatore non destinati al Fondo di dotazione;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, non destinate all'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività istituzionali e connesse;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 6

Organi

6. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Revisione;
- d) l'*Advisory Board*.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente.

7.2. Fatto salvo quanto previsto in sede di costituzione della Fondazione, il numero complessivo degli amministratori è stabilito dal Consiglio di Amministrazione uscente.

7.3 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

(a) al Fondatore spetta la nomina di: 1 (un) componente del Consiglio se lo stesso è composto da 3 (tre) o 4 (quattro) membri; 2 (due) componenti se è composto da 5 (cinque) o 6 (sei) membri; 3 (tre) componenti se è composto da 7 (sette) o 8 (otto) membri; o, infine, 4 (quattro) se è composto da 9 (nove) membri; e

(b) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica, salvo dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso, per 3 (tre) esercizi e scadono con la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio del loro mandato. I membri del Consiglio sono rinominabili.

7.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.3 lett. a), il sostituto verrà designato dal Fondatore e resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 7.3 lett. b), il Consiglio dovrà

cooptare un nuovo componente in sua sostituzione che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.7 Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto.

7.8 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente il bilancio dell'esercizio;
- d) definisce la struttura organizzativa e operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) decide le assunzioni ed i licenziamenti del personale dipendente;
- h) approva i contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale;
- j) può nominare il Direttore Generale, determinandone le funzioni e i compiti, gli eventuali compensi e la durata dell'incarico;
- k) nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;
- l) può costituire l'*Advisor Board*, nominandone i membri;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il miglior rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera le modifiche allo Statuto e le sottopone alle Autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- p) delibera la costituzione di, e la partecipazione a, fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, società italiane e/o estere;
- q) delibera sulle operazioni straordinarie di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto specificato all'art. 17 del presente Statuto;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni, per il tramite della funzione del Segretario.

8.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da 3 (tre) dei suoi membri ovvero al Direttore Generale ai sensi del successivo articolo 11.2; può nominare procuratori per

determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) (con arrotondamento per eccesso) dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ore) ore prima.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video/teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (ove nominato), o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte da persona designata anche di volta in volta dal Consiglio stesso ovvero dal Direttore Generale (ove nominato).

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione (video/audioconferenza), alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via

generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente (ove nominato) sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11

Direttore Generale

11.1 Il Direttore Generale, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione, compiendo a tal fine ogni atto necessario e conseguente nei limiti dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

11.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale, ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita dei progetti, iniziative e attività della Fondazione.

11.3. La carica di Direttore Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 12

Organo di Revisione

12.1 L'Organo di revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, dal Fondatore che delibererà senza il voto di eventuali componenti che rivestano il mandato di amministratore della Fondazione.

12.3 I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

12.4 L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Consiglio. L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur non avendo alcun potere di voto.

Articolo 13

Advisory Board

13.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'*Advisory Board*, nominandone i membri. L'*Advisory Board* è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nei settori di attività della Fondazione.

13.2 I membri dell'*Advisory Board* sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al 3° (terzo) esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

13.3 L'*Advisory Board* ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

L'*Advisory Board*, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

13.4 L'*Advisory Board* è convocato su richiesta motivata di almeno 1/3 un terzo (con arrotondamento per eccesso) dei componenti il comitato stesso.

L'*Advisory Board* inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Alle riunioni dell'*Advisory Board* può partecipare il Presidente e/o altro componente del Consiglio di Amministrazione e/o il Direttore Generale.

Alle riunioni dell'*Advisory Board* si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del presente Statuto in quanto compatibili.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 Agli amministratori, ai revisori e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti eventuali compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio relativo all'esercizio finanziario precedente.

15.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) (con arrotondamento per eccesso) dei Consiglieri.

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, ai sensi dell'art. 31 del codice civile, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18
Norme applicabili

18. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni di diritto privato, e le altre norme di legge in materia.

F.to Giovanni Lombardi
Annalisa Brignoli
Francesca Carolina Teresa Pasi
Monica De Paoli